

# COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

N. 19

del 26.11.2013

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA PER L'ESERCIZIO 2013 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.**

*L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 21,15 nella sala delle adunanze consiliari.*

*Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.*

*Fatto l'appello risultano:*

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	PIGAT LUCIANO	X	
2	MARZORATTI STEFANO	X	
3	FIORINO NADIA	X	
4	BARBERIS ANDREA	X	
5	BRUSATI PIER LUIGI	X	
6	VIGONE GERMANO	X	
7	FERRANDI GAUDENZIO	X	
	TOTALE	7	0

*Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra **PAPPACENA DOTT. SSA MARILENA***

*Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PIGAT LUCIANO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.2 dell'ordine del giorno.*

*Il Consiglio prende in esame l'argomento di cui all' **OGGETTO:***

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA PER L'ESERCIZIO 2013 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**IL SINDACO** premette che a causa del mutato contesto normativo relativo alle entrate del bilancio, l'amministrazione ha avuto difficoltà nella predisposizione degli atti di programmazione 2013. Ancora oggi il quadro normativo non è certo: basti pensare alla seconda rata dell'IMU. La difficoltà nella predisposizione del bilancio è dipesa anche da alcune scelte importanti fatte dal Comune che peseranno anche per il futuro. Rispetto al passato si registrano minori entrate derivanti da oneri di urbanizzazione. Afferma che l'intenzione dell'amministrazione è di provvedere in particolar modo alla manutenzione degli immobili comunali e delle strade, manutenzioni in passato trascurate. Tanto premesso, il Sindaco illustra la proposta di deliberazione e dà lettura delle rubriche degli articoli del regolamento.

Il Consigliere Ferrandi preannuncia di non partecipare al voto in quanto non ha preso parte ai lavori relativi alla predisposizione del bilancio. Sottolinea che l'istituzione dell'addizionale costituisce sicuramente un aggravio per i cittadini.

Il Consigliere Vigone, pur concordando con il Consigliere Ferrandi sulla circostanza che l'istituzione del tributo è un aggravio per i cittadini, afferma di non entrare nel merito in quanto si tratta di scelte dell'amministrazione.

Il Sindaco sottolinea che la scelta di istituire l'addizionale è dipesa dalla necessità dell'ente di avere entrate certe.

**VISTO** l'art. 48, commi 10 e 11, della Legge 27.12.97 n. 449, che delegava il governo ad istituire l'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai Comuni ai sensi del capo 1 della Legge 15.3.1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

**VISTO** l'art. 7, comma 3 bis, della Legge 15.3.1997, n. 59, aggiunto con l'art. 1, comma 10, della Legge 16.6.1998, n. 19;

**VISTO** l'art. 1 del D.lgs. n.360 del 28.9.1998, che ha istituito l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), stabilendone la disciplina, le modalità applicative e le modalità di determinazione delle aliquote da parte del Comune;

**VISTO** inoltre l'art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006, e in particolare :

- il comma 142 lett. a, che (modificando l'art. 1 comma 3 del decreto n. 360 sopra citato) ha previsto che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002.
- il comma 142 lett. c, che ha aggiunto all'art. 1 comma 4 del medesimo decreto la previsione che l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, che il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che l'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente, e infine che tale l'aliquota sia quella deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007;

**VISTI** gli artt. 1 comma 7 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, 77bis comma 30 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 e 1 comma 123 della L. n. 220 del 13 dicembre 2010, che hanno sospeso il potere dei comuni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote;

**CONSIDERATO** che, successivamente, l'art. 5 del D.lgs. n.23 del 14 marzo 2011 ha disciplinato la graduale cessazione di tale blocco, limitatamente all'addizionale Irpef e per i soli comuni che non l'hanno mai istituita o hanno mantenuto un'aliquota inferiore allo 0,4%, demandando ad un successivo decreto, da adottarsi entro sessanta giorni, le modalità di tale cessazione;

**VISTO** l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all' addizionale comunale all' I.R.P.E.F., a decorrere dall' anno 2012 non si applica la sospensione di cui all' art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall' articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 che, all'art 4, comma 4, testualmente recita: "L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati";

**CONSIDERATO** che il Comune di Biandrate non ha mai istituito l'addizionale Irpef ma ora, in conseguenza delle continue modifiche della disciplina delle entrate e del bilancio, risulta necessario applicare tale imposta al fine riparare ad eventuali sorprese nei conti;

**RITENUTO** quindi di dover istituire l'addizionale Irpef a partire dall'anno di imposta 2013, approvando l'apposito regolamento e prevedendo in esso l'aliquota dello 0,4% per il 2013;

**RICONOSCIUTA** la potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

**VISTO** l'allegato schema di regolamento e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

**VISTO** l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

*«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le*

*deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;*

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- D.L. 102/2013 che ha prorogato l'approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 novembre;

**ASSUNTO** che il presente atto, in causa del dettato normativo previsto dall'articolo n.172 c.1 lett. c) D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ss.mm.ii., costituisce formale allegato al Bilancio di Previsione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal responsabile competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 allegato al presente provvedimento;

**CON** votazione espressa per alzata di mano dagli Consiglieri presenti:

voti favorevoli: 5

astenuti: 1 (Vigone)

contrari: 0

Il Consigliere Ferrandi non partecipa al voto

#### **D E L I B E R A**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione

1. **DI ISTITUIRE** l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1 gennaio 2013;
2. **DI APPROVARE** allo scopo l'allegato regolamento per la disciplina dell'imposta;
3. **DI PREVEDERE**, come indicato nel regolamento stesso, per il 2013 l'aliquota dello 0,4%;
4. **DI DARE ATTO** che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad € 15.000,00. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di Biandrate, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione, sono interamente assoggettati ad imposizione;
5. **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

#### **SUCCESSIVAMENTE**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**STANTE** l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

#### **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii..

**COMUNE DI BIANDRATE**  
**Provincia di Novara**

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale da formalizzarsi nell'atto deliberativo n. 19 in data 26.11.2013

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, esprimono:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

Il responsabile del servizio finanziario: (M. Pappacena) \_\_\_\_\_

Il responsabile dei servizi amministrativi: (C. Perotto) \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio tecnico/oo.pp.: (G. Regis) \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio polizia municipale.: (R.Omarini) \_\_\_\_\_

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica nel caso di cui all'articolo 49 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000:

Il Segretario Comunale (M. Pappacena) \_\_\_\_\_ f.to \_\_\_\_\_

Biandrate, 31.10.2013

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to Geom. Luciano PIGAT

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. ssa Marilena PAPPACENA

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio on-line a decorrere dal 02.12.2013 ed è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. ssa Marilena PAPPACENA

Copia conforme all'originale.

Biandrate, 26.11.2013

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. ssa Marilena PAPPACENA